

*Napoli, lì 17 gennaio 2025*

## **CIRCOLARE INFORMATIVA N. 5/2025**

### *Legge di Bilancio 2025*

Si ritiene opportuno e doveroso comunicare a tutte le Aziende assistite che in data 30 dicembre 2024 risulta pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge di Bilancio per l'anno 2025 (legge 207/2025), mediante la quale sono state rese ufficiali le novità in materia di fisco, lavoro e pensioni che definiscono il quadro della Manovra di fine anno. Come di consueto, questo Studio ha analizzato cosa prevede la citata Legge di Bilancio 2025 e, più precisamente, a seguire, i principali interventi in materia di lavoro, previdenza e fisco:

#### **LAVORO E PREVIDENZA**

✓ ***Incentivo al posticipo del pensionamento – comma 161.***

La Legge di Bilancio 2025, novellando l'art. 1, comma 286, della Legge n. 197/2022, prevede un incentivo per la prosecuzione dell'attività lavorativa da parte di lavoratori dipendenti, pubblici e privati. Vengono, quindi, rafforzate le misure che incentivano la prosecuzione dell'attività lavorativa, dopo aver maturato i requisiti per il pensionamento. In particolare, i dipendenti che maturano i requisiti per l'accesso alla pensione anticipata flessibile (c.d. "Quota 103" e cioè un'età anagrafica non inferiore a 62 anni e un'anzianità contributiva minima di 41 anni), che possono essere maturati entro il 31 dicembre 2025 o anzianità contributiva richiesta in via generale per il riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato a prescindere dall'età anagrafica, potranno rinunciare all'accredito della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria IVS. Di conseguenza, viene meno l'obbligo del datore di lavoro di versare la quota a carico del lavoratore che invece sarà corrisposta a quest'ultimo in busta paga (da valutare la convenienza poiché la somma corrisposta al lavoratore andrà ad aumentare il reddito Irpef del soggetto, quindi, incrementa la tassazione).

In tema di flessibilità all'uscita, la legge di Bilancio 2025 prevede che per la c.d. Quota 103 i requisiti previsti sono 62 anni di età e 41 anni di contributi e una finestra mobile di 7 mesi per i privati.

\*\*\*

L'APE sociale viene rifinanziata e consente il prepensionamento a 63 anni e 5 mesi con almeno 30 anni di contributi (36 per chi svolge lavori gravosi e 32 per gli edili).

Per l'Opzione donna sono richiesti 61 anni di età e 35 anni di contributi in un'unica gestione previdenziale, riconosciuta anche alle lavoratrici che maturano i requisiti entro il 31.12.2024.

È possibile accedere anche con 60 anni e un figlio o con 59 anni con almeno 2 figli ovvero se licenziate o dipendenti di aziende in crisi.

Infine, per la pensione anticipata contributiva, accessibile con 64 anni di età, 20 anni di contributi e una soglia di almeno 3 volte l'importo dell'assegno sociale (2,8 volte per donne con 1 figlio; 2,6 volte con 2 o più figli), è previsto che, dal 1.01.2025, per raggiungere la soglia minima di pensione richiesta, sarà possibile includere nel calcolo anche la rendita derivante da fondi di previdenza complementare per consentire ai lavoratori di poter lasciare il lavoro a partire dai 64 anni, senza dover attendere i 67 e oltre, come previsto ora per l'età "di vecchiaia".

Una facoltà riservata soprattutto (ma non solo) ai nati negli anni Settanta: infatti solo chi ha iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995 potrà utilizzare la rendita di un eventuale fondo o assicurazione complementare per raggiungere l'importo minimo del trattamento, che però - primo paletto - dovrà essere pari a tre volte l'assegno sociale (con sconti per le lavoratrici con figli), il che vuol dire circa 1.720 euro. Cresce poi - secondo paletto - il numero dei contributi richiesti: dal 2025 passa dagli attuali 20 a 25 anni, e poi dal 2030 aumenterà ancora a 30 anni.

#### ✓ *Requisiti per la fruizione della Naspi – comma 171.*

La Legge di Bilancio 2025, modificando l'art. 3, comma 1 del D.Lgs. n. 22/2015, introduce un nuovo requisito contributivo per fruire della NASPI. Dal 1° gennaio 2025, il lavoratore licenziato che intende richiedere la NASPI e che nei 12 mesi precedenti ha interrotto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie o a seguito di risoluzione consensuale, deve poter far valere almeno 13 settimane di contribuzione tra i due eventi interruttivi.

Vale a dire che:

- ❖ se il lavoratore si dimette da una azienda o risolve consensualmente il rapporto di lavoro;
- ❖ nei 12 mesi successivi viene assunto da un altro datore di lavoro e da questi licenziato;
- ❖ non matura il diritto alla NASPI se il nuovo rapporto di lavoro non è durato almeno 13 settimane.

Restano in ogni caso escluse dal campo di applicazione della predetta norma, le cessazioni del rapporto di lavoro avvenute quando ricorrono le ipotesi per dimissioni per giusta causa o per risoluzione consensuale nell'ambito delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, oppure per le dimissioni rassegnate durante il periodo di maternità.

La nuova disposizione prevede che il requisito delle 13 settimane di contribuzione si applichi a condizione che l'evento di cessazione per dimissioni (o risoluzione consensuale) sia avvenuto nei dodici mesi precedenti l'evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione NASPI.

Ne deriva che, se tra le dimissioni e la successiva risoluzione involontaria del rapporto di lavoro sono trascorsi più di 12 mesi, il lavoratore può ottenere la NASPI se in possesso degli originari requisiti previsti dalla norma contenuta nell'art. 3, c. 1 del Dlgs 22/2015, ossia: essere in stato di disoccupazione e poter far valere 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti.

✓ ***Ammortizzatori sociali e sostegno al reddito – commi 188-205.***

La Legge di Bilancio 2025 interviene prorogando alcune misure di sostegno al reddito, i cui oneri sono a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, nonché per l'attuazione del programma Garanzia Occupabilità Lavoratori (GOL).

- **Indennità per i lavoratori del settore della pesca:** Viene **prorogato** anche per l'anno **2025**, nella misura di 30 milioni di euro, il finanziamento **dell'indennità onnicomprensiva**, pari a 30,00 euro giornalieri, per **ciascun lavoratore dipendente di impresa adibita alla pesca marittima**, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla Legge n. 250/1958, in caso di **sospensione dal lavoro** derivante da misure di **arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio**.
- **Proroga CIGS per cessazione di attività:** Viene prorogato per l'anno 2025 per le imprese che cessano l'attività produttiva il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberi del personale di cui all'art. 44 del DL n. 109/2018, per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite di spesa di 100 milioni di euro, a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione.
- **CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale:** È prevista la proroga per gli anni 2025, 2026 e 2027, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno di tali anni, del periodo di CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale di cui all'art. 22-bis del D.Lgs. n. 148/2015, che prevede la concessione per imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale, previa stipula di apposito accordo presso il Ministero del Lavoro con la presenza della Regione interessata, di un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa vigente.  
L'ulteriore periodo di CIGS può avere una durata di dodici mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà oppure di sei mesi in caso di crisi aziendale.
- **Proroga delle convenzioni per l'utilizzo di lavoratori socialmente utili:** Viene prorogato dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine per la possibilità di applicazione di alcune convenzioni relative ai lavoratori socialmente utili.
- **Misure a sostegno al reddito per i lavoratori dei call center:** È rifinanziata anche per l'anno 2025 la misura di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del settore call center, in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.  
In particolare, per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center viene previsto, a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, il finanziamento delle misure di sostegno al reddito, previste dall'articolo 44, comma 7, del D.Lgs. n. 148/2015, nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2025.

- **Attuazione programma GOL:** Ai fini del conseguimento degli obiettivi e del target del Programma Garanzia occupabilità lavoratori (GOL), è previsto che le risorse assegnate alle Regioni, nell'ambito di tale programma, possono essere destinate a finanziare anche le iniziative di formazione attivate dalle imprese a favore dei lavoratori rientranti nelle categorie individuate dalla riforma.

✓ *Misura in materia di congedi parentali – commi 217-218.*

Si eleva in via strutturale l'indennità del congedo parentale all'80% della retribuzione per 3 mesi, entro il sesto anno di vita del bambino. In particolare, per i lavoratori dipendenti che hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2024, hanno diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato all'80%.

Inoltre, in linea con le disposizioni previgenti, l'elevamento dell'indennizzo è riconosciuto in alternativa, o in alternativa per frazioni di periodo, alla madre o al padre.

È utile ricordare che, ai sensi del T.U. maternità, ciascun genitore ha diritto all'indennità di congedo parentale per 3 mesi non trasferibili all'altro genitore. Ulteriori 3 mesi spettano ai due genitori in via alternativa. Il totale dei mesi indennizzabili è quindi di 9. Analogo limite vale anche per il nucleo monoparentale, fermo restando che, in questo caso, l'unico genitore ha diritto a tutti e 9 i mesi di indennizzo. Si deve poi ricordare che eventuali ulteriori periodi di astensione dal lavoro per congedo parentale (ovvero il decimo e l'undicesimo mese) danno diritto all'indennità solo nel caso in cui il richiedente sia titolare di un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione.

✓ *Decontribuzione di lavoratrici madri – commi 219-220.*

La nuova norma rende strutturale, a decorrere dall'anno 2025, un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a carico del lavoratore, in favore delle lavoratrici dipendenti, escluse quelle domestiche, nonché delle lavoratrici autonome titolari di reddito di lavoro autonomo o di impresa, che non hanno optato per il regime forfetario e, più precisamente:

- ❖ madri di due o più figli;
- ❖ che abbiano una retribuzione o un reddito imponibile ai fini previdenziali non superiore a 40.000 euro su base annua.

L'esonero è riconosciuto, nel limite massimo annuo di 3.000 euro, riparametrato su base mensile, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo ovvero, a decorrere dall'anno 2027, se madri di tre o più figli, fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

Dalla formulazione della norma l'esonero dovrebbe spettare anche alle dipendenti a tempo determinato (che, al momento, non sono esplicitamente escluse).

È demandato ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali definire le modalità attuative.

L'agevolazione per le lavoratrici autonome è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

✓ ***Riduzione contributiva per i nuovi artigiani e commercianti.***

In favore dei soggetti che si iscrivono per la prima volta, nel corso dell'anno 2025, alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e dichiarano redditi d'impresa, anche in regime forfettario, è riconosciuta la possibilità di richiedere, attraverso comunicazione telematica all'INPS, la riduzione del 50% della contribuzione dovuta.

La riduzione contributiva è concessa per un massimo di 36 mesi dalla data di avvio dell'attività di impresa o di primo ingresso nella società avvenuti nel periodo compreso tra il primo gennaio 2025 ed il 31 dicembre 2025 ad una delle due gestioni ed è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota.

La riduzione può essere chiesta anche dai collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta alle gestioni speciali autonome.

✓ ***Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni – commi 399-400.***

Viene prorogata, per gli anni 2025 e 2026, la cd. maxi-deduzione sul costo del lavoro prevista per l'anno 2024. La misura prevede una maggiorazione del 20% della deduzione relativa all'incremento del costo del lavoro sostenuto per le assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato, per cui si registri un incremento occupazionale medio, percentuale che sale al 130% nel caso di assunzioni stabili di lavoratori considerati svantaggiati.

✓ ***Decontribuzione Sud – commi 404, 405, 424-426.***

Viene introdotto un nuovo sgravio contributivo riservato alle regioni della Zes unica, ovvero Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, in misura e regime di aiuti di Stato differente a seconda delle dimensioni dell'impresa e dell'annualità.

Le micro, piccole e medie imprese (datori di lavoro privati che abbiano alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti), ai sensi del Regolamento UE, potranno usufruire dell'aiuto in regime "de minimis", limitatamente ai lavoratori assunti a tempo indeterminato al 31 dicembre dell'anno precedente:

- per il 2025 la riduzione contributiva sarà pari al 25% dei contributi Inps a carico del datore di lavoro, con un importo massimo di 145 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2024;
- per il 2026 la riduzione contributiva sarà pari al 20% dei contributi Inps a carico del datore di lavoro, con un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2025;
- per il 2027 la riduzione contributiva sarà pari al 20% dei contributi Inps a carico del datore di lavoro, con un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2026;
- per il 2028 la riduzione contributiva sarà pari al 20% dei contributi Inps a carico del datore di lavoro, con un importo massimo di 100 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2027;
- per il 2029 la riduzione contributiva sarà pari al 15% dei contributi Inps a carico del datore di lavoro, con un importo massimo di 75 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2028.

Le grandi imprese potranno usufruire delle medesime riduzioni, esclusivamente se sia rilevato al 31 dicembre di ogni anno un incremento occupazionale dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, rispetto all'anno precedente.

N.B.: Il riconoscimento dell'esonero alle imprese non rientranti nella nozione di "microimprese e di piccole e medie imprese", fermo restando l'incremento occupazionale, è concesso solo dopo l'autorizzazione della Commissione Europea e quindi, fino a tale momento, tale esonero è da intendersi sospeso.

Sono in ogni caso esclusi dalla possibilità di accedere alla misura incentivante, oltre ai datori di lavoro agricolo e domestico:

- i rapporti di apprendistato;
- gli enti pubblici economici;
- gli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici;
- gli enti trasformati in società di capitali ancorché a capitale interamente pubblico;
- alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato;
- alle aziende speciali costituite anche in consorzio, di cui al D.Lgs. n. 267/2000;
- ai consorzi di bonifica e ai consorzi industriali;
- agli enti morali ed ecclesiastici.

✓ *Sostegno al settore dello spettacolo dal vivo – commi 552-553.*

La Legge di Bilancio 2025 modifica, in senso più favorevole ai percettori, i requisiti per beneficiare dell'indennità di discontinuità per i lavoratori del settore dello spettacolo. In particolare, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, interviene sul D.Lgs. n. 175/2023:

- modificando l'art. 2, che ridefinisce, in senso più favorevole, i requisiti per il riconoscimento dell'indennità di discontinuità. Nello specifico, è elevato a 30.000 euro (in luogo degli attuali 25.000) il tetto massimo di reddito, dichiarato ai fini IRPEF nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda, richiesto per l'accesso all'indennità. Si riducono, inoltre, a 51, in luogo delle vigenti 60, le giornate di contribuzione accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che bisogna aver maturato nell'anno precedente rispetto a quello di presentazione della domanda;
- modificando l'art. 3 varia la misura e la durata dell'indennità di discontinuità. Nel particolare, per effetto della Legge di Bilancio, l'indennità di discontinuità è riconosciuta per un numero di giornate pari ad un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno civile precedente la presentazione della domanda dell'indennità, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, di cui all'articolo 6, nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive, mentre non è più esclusa la computazione dei periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di altra prestazione di disoccupazione. È spostato, inoltre, dal 30 marzo al 30 aprile di ogni anno il termine, previsto a pena di decadenza, entro cui deve essere presentata la domanda dal lavoratore all'INPS per la corresponsione dell'indennità, in un'unica soluzione, con riferimento ai requisiti maturati dal richiedente nell'anno precedente;
- abrogando l'articolo 5 che prevede la partecipazione dei percettori dell'indennità di discontinuità a percorsi di formazione e di aggiornamento professionale, non viene più richiesta ai percettori dell'indennità di discontinuità la partecipazione a percorsi di formazione e di aggiornamento professionale.

*FISCO*

✓ *Riduzione IRPEF.*

A decorrere dal periodo d'imposta 2025, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2025, sul reddito imponibile si applicano le seguenti aliquote IRPEF, progressive per scaglioni di reddito e, quindi, risulta confermata e resa strutturale la revisione dell'IRPEF a tre scaglioni, già introdotti per il 2024:

- a) fino a 28.000 euro: 23%;
- b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: 35%;
- c) oltre 50.000 euro: 43%.

Inoltre, la detrazione base prevista per i redditi di lavoro dipendente non superiori ad € 15.000 euro (art. 13, comma 1, lettera a, TUIR) passa da 1.880 euro a 1.995 euro.

✓ *Trattamento integrativo.*

La Legge di Bilancio 2025 ha confermato, in buona sostanza, quanto già previsto per l'anno 2024. Pertanto, è prevista una somma a titolo di trattamento integrativo, pari a 1.200 euro, a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente (art. 49 TUIR) con esclusione di quelli di pensione (art. 49, comma 2, lettera a, TUIR) e alcuni assimilati (art. 50, comma 1, lettere a, b, c, c-bis, d, h-bis, l, TUIR), sia di importo superiore a quello della detrazione per lavoro (art. 13, comma 1, TUIR) diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno. Inoltre, ai titolari di reddito di lavoro dipendente, esclusi i pensionati, che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:

- a) 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
- b) 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
- c) 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

Per individuare la percentuale applicabile il reddito di lavoro dipendente va rapportato all'intero anno.

Invece se i titolari di reddito di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) hanno un reddito complessivo superiore a 20.000 euro spetta un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:

- a) a 1.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;
- b) al prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.

Le somme e la detrazione sono riconosciute in via automatica dai sostituti all'atto dell'erogazione delle retribuzioni verificando, in sede di conguaglio, la spettanza delle stesse. Qualora in tale sede gli importi si rivelino non spettanti, i sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo sia superiore a 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in dieci rate di



pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio. I sostituti d'imposta compensano il credito maturato per effetto dell'erogazione della somma di cui sopra mediante l'istituto della compensazione. Ai fini della determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente ai fini dei calcoli per erogare la somma e le detrazioni rileva anche la quota esente del reddito agevolato ai fini degli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero e per i lavoratori impatriati.

Il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

#### ✓ *Detrazioni Irpef.*

Si introducono, con riferimento ai percettori di redditi medio-alti, alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni dall'imposta sul reddito, parametrati in relazione al reddito percepito nonché al numero di figli presenti nel nucleo familiare. In particolare, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall'imposta lorda, sia dal TUIR sia da altre disposizioni normative, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando un importo base determinato in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per appositi coefficienti in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, fiscalmente a carico. L'importo base è pari a:

- a) 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro;
- b) 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.

Il coefficiente da utilizzare è pari a:

- ❖ 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli fiscalmente a carico;
- ❖ 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio a carico;
- ❖ 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli a carico;
- ❖ 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli a carico, o almeno un figlio fiscalmente a carico con disabilità accertata ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104/1992.

Sono escluse dal computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell'applicazione del limite di 75.000 euro:

- a) le spese sanitarie detraibili ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c), TUIR;
- b) le somme detraibili investite nelle start-up innovative (articoli 29 e 29-bis, D.L. n. 179/2012);
- c) le somme detraibili investite nelle PMI innovative (art. 4, commi 9 e 9-ter, D.L. n. 3/2015).

Ai fini del computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese detraibili, per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno.

Sono comunque esclusi dal computo gli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024 e precisamente:

- ❖ interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati (art. 15, comma 1, lettera a, TUIR);
- ❖ interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro (art. 15, comma 1, lettera b, TUIR);
- ❖ interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (art. 15, comma 1-ter, TUIR).

Sono inoltre escluse, ai fini del computo, le rate delle spese edilizie detraibili ai sensi dell'art. 16-bis TUIR ovvero di altre disposizioni normative sostenute fino al 31 dicembre 2024, nonché i premi di assicurazione detraibili (art. 15, comma 1, lettere f, f-bis, TUIR), sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024.

✓ *Detrazioni per familiari a carico.*

Si prevede che la detrazione per figli a carico di 950 euro si applichi esclusivamente con riferimento ai figli di età inferiore a 30 anni, salvo che nel caso di disabilità accertata. Viene limitata ai soli ascendenti la detrazione riconosciuta per i familiari conviventi diversi dai figli.

Viene, inoltre, esclusa la spettanza della detrazione per i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai loro familiari residenti all'estero.

✓ *Tassazione fringe benefit per auto concesse in uso ai dipendenti.*

Si modifica la disciplina della tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori. In particolare, si prevede che partecipa alla formazione del reddito un ammontare pari al 50% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri. Tale percentuale è ridotta al 10% nei casi in cui i veicoli concessi ai dipendenti siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in. Le nuove disposizioni si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025.

✓ *Fringe benefit*

Viene confermato per il triennio 2025-2027 l'innalzamento a 1.000 euro della soglia di non imponibilità per l'assegnazione di fringe benefit ai dipendenti, con l'innalzamento a 2.000 euro in presenza di figli a carico. Tra i benefit rientra:

- ❖ il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore medesimo;
- ❖ le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:
  - delle utenze domestiche del servizio idrico integrato;
  - dell'energia elettrica e del gas naturale;
  - delle spese per l'affitto della prima casa;
  - degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Per accedere al beneficio, il lavoratore deve dichiarare al proprio datore di lavoro di averne diritto, indicando il codice fiscale dell'unico figlio o dei figli fiscalmente a carico. Non essendo prevista una forma specifica per questa dichiarazione, la stessa può essere resa secondo modalità concordate tra le due parti.

Si ricorda che i fringe benefit in argomento non costituiscono un diritto per i lavoratori dipendenti. Possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam e non obbligatoriamente a tutti i lavoratori con figli a carico o categorie di essi.

✓ *Tracciabilità delle spese.*

A partire dal 2025 viene introdotto l'obbligo di tracciabilità per le spese di vitto, alloggio, trasporti non di linea e spese di rappresentanza, pena la mancata deducibilità per imprese e professionisti e la mancata non imponibilità in capo al lavoratore subordinato che ne richiede il rimborso.

✓ ***Trasferimento del lavoratore: somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per canone di locazione e manutenzione.***

Per i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, le eventuali somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento di canoni di locazione o per spese di manutenzione, entro il limite massimo di 5.000 euro annui, non concorrono alla formazione del reddito fiscalmente imponibile, per i primi due anni successivi alla data di assunzione. In tale casistica rientrano i lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:

- ❖ con reddito di lavoro dipendente nell'anno precedente l'assunzione non superiore a 35mila euro;
- ❖ che, in conseguenza dell'assunzione, spostino la loro residenza in un comune che si trova ad oltre 100 km dal precedente comune di residenza.

L'esclusione vale solo ai fini dell'imponibile fiscale e non ai fini dell'imponibile contributivo.

✓ ***Detassazione del lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere.***

Viene riconosciuto, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025, un trattamento integrativo speciale che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi, ai lavoratori dipendenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo, titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2024, a 40.000 euro. Il trattamento integrativo speciale viene riconosciuto dal sostituto d'imposta su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2024. Le somme erogate dovranno essere indicate nella certificazione unica.

Sull'argomento, ad ogni modo, questo Studio resta a completa disposizione per quant'altro dovesse necessitare a tal riguardo.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

  
**Maria Cafasso**